

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1963

Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità, per la natura del lavoro che svolge — in dipendenza dei compiti che è chiamato ad assolvere — è quotidianamente esposto a rischi di varia origine.

L'Istituto — come è noto — comprende i seguenti laboratori: Biologia, Chimica, Chimica biologica, Chimica terapeutica, Eletttronica, Fisica, Ingegneria sanitaria, Microbiologia, Parassitologia e Veterinaria, ai quali si devono aggiungere i laboratori del Centro internazionale di chimica microbiologica e tutti i servizi tecnici generali necessari al funzionamento dei vari laboratori ed impianti. Rischi quindi di natura chimica, fisica, biologica, microbiologica e di altro genere.

La natura dei rischi è in stretta dipendenza con il particolare lavoro svolto dal personale dell'Istituto e comprende tutti quei pericoli derivanti dal maneggio di prodotti chimici pericolosi, da radiazioni nocive, da alte frequenze, da gas compressi,

da speciali apparecchiature, nonchè da maneggio di materiale infetto, sia umano che animale.

Ma, soprattutto, il lavoro di ricerca, svolto in dipendenza dei compiti istituzionali ed imposto dalle necessità che continuamente sorgono in tutte le branche sanitarie, espone il personale stesso a rischi di imprevedibile entità senza che sia assolutamente possibile una adeguata preventiva preparazione.

Il personale dell'Istituto, perciò, si trova in ogni momento di fronte a situazioni sperimentali nuove, mutevoli e pericolose, senza che sia altresì possibile adottare qualsiasi forma di specifica precauzione.

Sussiste, in definitiva, nelle normali condizioni di lavoro, un rischio permanentemente elevato.

Basti infatti por mente non solo all'impiego delle sostanze chimiche dalle caratteristiche poco conosciute e sovente dannose, o allo studio di parassiti e germi pericolosi, ma alle malattie contraibili du-

rante inchieste epidemiologiche o durante la sperimentazione con i più svariati agenti patogeni.

Per evidenti ragioni di equità nei confronti del personale di altre Amministrazioni che svolge analogo lavoro, specie per quanto concerne la ricerca scientifica, in condizioni di rischio certamente inferiore a quelle del personale dell'Istituto e, tenuto altresì conto che con l'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, la indennità di lavoro nocivo e rischioso prevista dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è stata estesa anche al personale non insegnante delle Università in servizio presso Istituti, Cattedre e servizi determinati con decreto interministeriale, è stato

predisposto l'unito disegno di legge che è una proposta equa e riparatrice di una evidente situazione di sperequazione ed al quale il Ministero del tesoro ha già fornito il suo assenso.

Con esso viene attribuita anche al personale tecnico dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità la indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 300 per il personale delle carriere direttive e di concetto e di lire 155 per il personale delle carriere esecutive ed ausiliarie.

Il provvedimento decorre dal 1° gennaio 1964 e la spesa complessiva, per l'esercizio 1963-64 è di lire 26.016.300 che graverà sul capitolo 110 del bilancio del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, comunque in servizio presso i laboratori, gli impianti sperimentali, i reparti ed i servizi tecnici dell'Istituto superiore di sanità, da stabilire con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, è concessa una indennità di lavoro nocivo e rischioso nelle seguenti misure giornaliere:

lire 300 per il personale tecnico delle carriere direttive e di concetto;

lire 155 per il personale tecnico delle carriere esecutive e del personale ausiliario.

Art. 2.

L'indennità per lavoro nocivo e rischioso è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio e di effettivo impiego presso i laboratori e servizi di cui all'articolo 1, nonchè per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da causa di servizio.

Art. 3.

I benefici economici di cui all'articolo 1 decorrono dal 1° gennaio 1964.

Art. 4.

Alla spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante stanziamento in bilancio da iscriversi in apposito distinto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 26.016.300, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.